



Indicazioni per la scelta e l'utilizzo dei macchinari ad uso estetico

Dipartimento della
Prevenzione --
Laboratorio di Sanità Pubblica

Dott. Andrea Bogi

ottobre 2025

Leggi nazionali e regionali:



- **LEGGE 4 gennaio 1990, n. 1**
«Disciplina dell'attività di estetista».
- **Decreto Ministro dello Sviluppo Economico 12 maggio 2011, 110**
«Regolamento di attuazione dell'art. 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990 n 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista»
- **Decreto Ministro dello Sviluppo Economico 15 Ottobre 2015, n. 206**
«Regolamento recante modifiche al decreto 12 maggio 2011, n. 110, concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista»

REGIONE
TOSCANA



- ✓ **Legge regionale 31 maggio 2004, n. 28**
«Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing».
- ✓ **Decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R**
«Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).»
- ✓ **Legge regionale 17 luglio 2013, n. 38**
«Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004 n.28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).»



❖ **Regolamenti locali e/o REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI**

LEGGE 4 gennaio 1990, n. 1

Disciplina dell'attività di estetista.

(GU n. 4 del 5-1-1990)

Art. 1.

- 1. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.**
- 2. Tale attività puo' essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla presente legge, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713.**
- 3. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.**



Decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).

(Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 10.10.2007)

MOLTO IMPORTANTE

Art. 26 - Fascicolo d'esercizio

1. Ai fini di un'efficace ed uniforme attività di controllo, i titolari degli esercizi tengono documentazione scritta e debitamente aggiornata relativa a:
 - a) **elenco delle tipologie di prestazione fornite con indicazione della metodica applicata;**
 - b) **elenco dei fornitori di tutte le attrezzature e materiali utilizzati;**
 - c) **procedure per fasi della sterilizzazione dello strumentario utilizzato, nei casi in cui occorra eseguire la sterilizzazione presso l'esercizio;**
 - d) **procedure per la sanificazione degli ambienti di cui all'articolo 2;**
 - e) **apparecchiature e attrezzature elettromeccaniche impiegate nelle prestazioni e loro manutenzione.**

DM 110/2011- Premessa



la tutela del consumatore sotto il profilo della sicurezza è assicurata sia dagli **obblighi che il produttore e il distributore** devono soddisfare per **l'immissione sul mercato** di prodotti sicuri, che dalla **rispondenza obbligatoria degli apparecchi elettromeccanici alle norme ad essi applicabili contenute nelle citate disposizioni legislative** relative alla prestazione e valutazione di sicurezza dei prodotti, alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione ed alla compatibilità elettromagnetica;

Art. 2 DM 110/2011 (Disposizioni generali)



Le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonché le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'articolo 1, sono determinati dalle **disposizioni generali** di seguito indicate e, **per ciascun apparecchio, dalle norme e specifiche contenute nelle schede tecnico-informative** costituenti l'allegato 2

Art. 2 DM 110/2011
(Disposizioni generali)
quindi

per ogni scheda del DM 206/2015



- le norme richiamate definiscono la tipologia delle attrezzature utilizzabili e ne fissano gli standard minimi di sicurezza
- i contenuti della scheda definiscono le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonché le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso di tali attrezzature (art. 2 D.M. 110/2011)

Fra tutte le apparecchiature conformi alle norme tecniche richiamate, si seleziona un sottoinsieme ritenuto adatto ad un utilizzo nel settore estetico

Quali sono le condizioni per poter utilizzare in sicurezza una tecnologia in un centro estetico?

All'interno di ciascuna scheda il decreto specifica:

- una descrizione dell'apparato
 - specifici requisiti tecnici e funzionali
 - il meccanismo di azione, cioè la sollecitazione imposta al corpo per ottenere l'effetto voluto
- 
- le modalità d'uso e le principali cautele di impiego
 - il rispetto delle specifiche norme di prodotto applicabili al macchinario in questione.

Esempio: scheda 13 «Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale»

b) Tramite radiofrequenza resistiva e/o capacitiva

Meccanismo di azione: L'azione termica produce una moderata sudorazione ed un aumento della circolazione sottocutanea e favorisce il rilassamento muscolare.

sollecitazione che ci si aspetta il corpo debba subire quando viene trattato da un macchinario conforme

MODALITA' DI APPLICAZIONE, DI ESERCIZIO E CAUTELE D'USO

Sono elencate le condizioni in cui il trattamento non deve essere effettuato

Servono ad escludere i soggetti che potrebbero avere effetti avversi al riscaldamento

STRETTAMENTE CORRELATE!!

Contro - Esempio: scheda 13 «Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale»

b) Tramite radiofrequenza resistiva e/o capacitiva

Se il **meccanismo di azione** fosse il **raffreddamento** del corpo; le **misure di tutela** da applicare sarebbero **diverse**.

L'operatore estetico **non sarebbe più in grado di escludere** dal trattamento i **soggetti** che per le loro particolari condizioni risulterebbero **più vulnerabili**: possibili effetti avversi anche gravi

Quali sono le condizioni per poter utilizzare in sicurezza una tecnologia in un centro estetico?

- Il principio di funzionamento ed i parametri del macchinario devono corrispondere a quanto previsto da una delle schede del decreto e deve essere conforme alle norme tecniche citate
- Il trattamento effettuato deve essere quello previsto nella scheda: meccanismo di azione ed effetto sul corpo
- Se prevista l'estetista deve aver ricevuto specifica formazione
- L'ambiente deve essere idoneo all'utilizzo del macchinario

Esempio: Laser per epilazione conformi alla scheda 21b

Le norme tecniche da applicare definiscono la tipologia dell'apparecchio

NORME TECNICHE DA APPLICARE

Norma CEI EN 60601-1 Class. CEI 62-5 - CT 62 - Fascicolo 8858 Anno 2007 - Edizione Terza + Corr. IEC 2007 + IS IEC 2008 "Apparecchi elettromedicali - Parte 1: Prescrizioni generali relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali.

Norma CEI EN 60825-1 - Class. CEI 76-2 - CT 76 - Fascicolo 9891 - Anno 2009 - Edizione Quinta+EC1 - Sicurezza degli apparecchi laser - Parte 1: Classificazione delle apparecchiature e requisiti.

Norma sulla sicurezza laser: gli apparecchi devono essere laser e devono essere conformi alla norma tecnica

Esempio: Laser per epilazione conformi alla scheda 21b

Il trattamento effettuato deve essere quello previsto
nella scheda

Solo depilazione

CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE

Descrizione dell'apparecchio:

Apparecchio laser impulsato, progettato e costruito per l'impiego nel settore estetico e opportunamente defocalizzato esclusivamente per i trattamenti di depilazione.

Affinché il trattamento risulti efficace e sicuro, lo spot del laser deve essere maggiore o uguale a 10mm, la densità di energia non deve superare i 40 J/cm², la durata di impulso laser massima T=300 ms e la lunghezza d'onda deve essere compresa nell'intervallo fra 800 e 1200 nm.

Gli strumenti devono avere un misuratore di potenza a bordo ed eventualmente un sistema di controllo della distanza e dell'area da trattare.

Il manipolo che garantisce la defocalizzazione non deve essere rimovibile da parte dell'operatore e garantire la non dispersione della radiazione al di fuori della zona da trattare.

L'apparecchio deve riportare l'indicazione d'uso per depilazione estetica.

Con un apparecchio conforme alla scheda 21b l'estetista può effettuare
esclusivamente trattamenti di depilazione

Esempio: Laser per epilazione conformi alla scheda 21b

Le caratteristiche tecniche ed i meccanismi di regolazione sono specificati nella descrizione dell'apparecchio

CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE

Descrizione dell'apparecchio:

Apparecchio laser impulsato, progettato e costruito per l'impiego nel settore estetico e opportunamente defocalizzato esclusivamente per i trattamenti di depilazione.

Affinché il trattamento risulti efficace e sicuro, lo spot del laser deve essere maggiore o uguale a 10mm, la densità di energia non deve superare i 40 J/cm^2 , la durata di impulso laser massima $T=300 \text{ ms}$ e la lunghezza d'onda deve essere compresa nell'intervallo fra 800 e 1200 nm.

Gli strumenti devono avere un misuratore di potenza a bordo ed eventualmente un sistema di controllo della distanza e dell'area da trattare.

Il manipolo che garantisce la defocalizzazione non deve essere rimovibile da parte dell'operatore e garantire la non dispersione della radiazione al di fuori della zona da trattare.

L'apparecchio deve riportare l'indicazione d'uso per depilazione estetica.

Fluenza
massima

Diametro
dello spot

Lunghezza
d'onda

Durata
impulso

Non tutti gli apparecchi laser per epilazione sono ad uso estetico: solo quelli che hanno le caratteristiche sopra riportate

Esempio: Laser per epilazione conformi alla scheda 21b

Meccanismo d'azione:

L'interazione laser-bulbo pilifero è essenzialmente termica. Il processo, noto come "fototermolisi selettiva", richiede un certo numero di sedute (tipicamente all'incirca 10).

Il meccanismo di azione fra laser e bulbo pilifero è di natura essenzialmente termica: «fototermolisi selettiva»

Sulla base di tale meccanismo vengono descritte le modalità di applicazione e le condizioni di esclusione per evitare l'esposizione di soggetti più sensibili

MODALITÀ' DI APPLICAZIONE, DI ESERCIZIO E CAUTELE D'USO

Il trattamento deve essere effettuato da operatori estetici che abbiano una competente adeguata formazione sia per gli aspetti di sicurezza (richiamati

Esempio: Laser per epilazione conformi alla scheda 21b

Senza dimenticare la formazione...

- Formazione sui laser
- Controlli ed addestramento sull'apparecchiatura specifica

Controlli, informazioni e modalità di addestramento specifici per l'apparecchiatura laser dipendono dalla classe del laser e sono da richiedere direttamente al costruttore-fornitore dell'apparecchiatura laser, soprattutto se non esplicitate in modo chiaro nel manuale d'uso.

Chi utilizza un'apparecchiatura laser deve conoscere il significato:

- delle classi laser;
- dell'intero contenuto delle etichette di avvertimento dell'apparecchiatura laser;
- dei rischi all'occhio e alla pelle dei diversi tipi di laser;
- delle possibili interazioni del laser con oggetti nell'ambiente circostante;
- di efficacia delle protezioni oculari.

Perché tutte queste limitazioni?

A differenza di quanto avviene in altri paesi l'operatore estetico in Italia NON è una figura sanitaria.

Non deve effettuare una valutazione del rischio clinico sul soggetto trattato

La valutazione del rischio per il soggetto trattato è stata eseguita a monte da chi ha redatto le schede tecnico/informative e si ritiene soddisfatta dalla conformità alla vigente normativa delle attrezzature e dei trattamenti effettuati

REGIONE TOSCANA: INDICAZIONI OPERATIVE PER IL CONTROLLO DELLE APPARECCHIATURE AD USO ESTETICO 2017

- ✓ **LISTE DI CONTROLLO PER LA VERIFICA DEI MACCHINARI E DELLE CONDIZIONI DI CORRETTO UTILIZZO**
- ✓ **CONTENUTI PER UNA CORRETTA INFORMATIVA AL CLIENTE**
- ✓ **METODICHE DI SEGNALAZIONE APPARATI NON CONFORMI AL MINISTERO SALUTE/MINISTERO ATTIVITA' PRODUTTIVE**
- ✓ **RAPPORTO DI VERIFICA DELLE EMISSIONI DELLE LAMPADE UV E CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPARATI UV NON CONFORMI**

GRUPPO DI LAVORO REGIONALE APPARECCHIATURE AD USO ESTETICO 2017

Hanno partecipato alla stesura del documento i seguenti operatori dei Servizi Sanitari:

- ***Azienda Usl Toscana Nord Ovest:***

Cibeca Piero - Cini Andrea – Lucchesi Paolo – Mirabelli Mauro - Musmeci Alessandro

- ***Azienda Usl Toscana Centro:***

Bassi Stefano – Buonamici Carla -Calistri Gianni – Ceccato Andrea - Chiostri Daniele – Gigli Ugo – Mazza Stefano – Pratesi Aniela - Rubini Paolo

- ***Azienda Usl Toscana Sud Est:***

Bogi Andrea – Giommoni Giorgio – Pinto Iole – Perinti Roberto - Stacchini Nicola

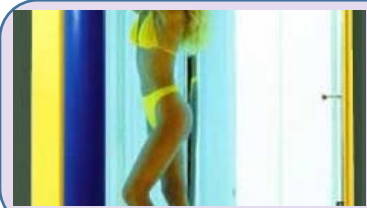
- ***ISPO:*** Chiarugi Alessandra – Miligi Lucia

3. Elenco apparecchi per uso estetico ai sensi del D.M. 206/2015 (in grassetto gli apparecchi oggetto di Check List)

Scheda Tecnico informativa STI		Tipo di apparecchio (Elenco tratto Allegato II DPR 206/2015)
1		Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato
	A1	Vibrazione meccanica peeling (22-28 KHz)
2A	A2	Ultrasuoni per trattamenti superficiali (0,8 -3,5 Mhz) (*)
2B		Stimolatori a microcorrenti.
3		Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA
		Apparecchio per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro
4		Apparecchio per l'aspirazione dei comedoni con azione combinata per la levigatura della pelle con polvere minerale o fluidi o materiali equivalenti
5		Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore a 100KPa
		Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità
		Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole
		Rulli elettrici e manuali (anche in versione portatile)
6		Vibratori elettrici oscillanti
		Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti (non elettrici)
		Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti
	a	Lampade abbronzanti UV-A. (*)
7	b	Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV)ed infrarossi (IR) (*)
8		Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore a 100 kPa
9		Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore a 100 kPa.
10		Scaldacera per cerette.
		Attrezzo per ginnastica estetica
11		Attrezzo con pedana vibrante per la bonificazione muscolare
12		Attrezzature per manicure e pedicure.(escluse le sgorbie non più ammesse)
	a	Apparecchio per il trattamento di calore totale o parziale.
13	b	Apparecchio per il trattamento di calore parziale tramite radiofreq. resistiva e/o capacitiva (*)
		Apparecchio per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate e con aspirazione non superiore

14		Apparecchio per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate e con aspirazione non superiore a 80 KPa
15		Apparecchio per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1mA ogni 10 centimetri quadrati.
16	a	Elettrodepilatore ad ago
	b	Elettrodepilatore a pinza o accessorio equipollente (a sonda)
	c	Apparecchiatura elettronica ad impulsi luminosi per fotodepilazione (*)
17		Apparecchi per massaggi subacquei.
18		Apparecchi per presso- massaggio.
19		Elettrostimolatore ad impulsi. (*)
20		Apparecchio per massaggio ad aria con pressione superiore a 100 KPa
21A		Laser per estetica. (soft laser per trattamenti rilassanti e tonificanti della cute e fotostimolante delle aree riflessogene del piede e delle mani) (*)
21B		Laser per depilazione estetica. (*)
22		Saune e Bagno di vapore.
23		Dermografo per micropigmentazione. (*)

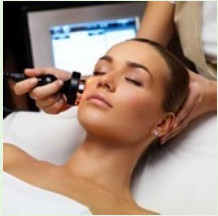
A quali rischi fisici specifici è esposto l'operatore estetico?



Scheda 7: lampade abbronzanti
Rischio specifico
Radiazioni Ottiche Artificiali non coerenti



Scheda 13a: lampade ad infrarossi
Rischio specifico
Radiazioni Ottiche Artificiali non coerenti



Scheda 13b: apparecchi a radiofrequenza
Rischio specifico
Campi elettromagnetici



Scheda 21a: soft laser
Rischio specifico
Radiazioni Ottiche Artificiali Coerenti



Scheda 21b: laser per epilazione
Rischio specifico
Radiazioni Ottiche Artificiali Coerenti

Come si gestiscono i rischi fisici specifici a cui è esposto l'operatore estetico?

FAQ 1.11 - Indicazioni Operative del Coordinamento Tecnico delle Regioni e delle Province Autonome, Capo I

Per la valutazione dei rischi da agenti fisici il datore di lavoro, i sensi dell'art. 181 comma 2 del D.Lgs. 81/08, deve avvalersi di "personale qualificato" nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di "specifiche conoscenze in materia".

Fattori di rischio fisico a cui è esposto il soggetto trattato (previsti dalla normativa)

VIBRAZIONI: SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 12 : PEDANE VIBRANTI

RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI non coerenti: SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 7 SOLARIUM PER L'ABBRONZATURA N. 16 Luce Pulsata per depilazione

RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI coerenti: SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 21 LASER per depilazione

RADIOFREQUENZE – INFRAROSSI E STRESS DA CALORE SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 13 :APPARECCHI PER IL TRATTAMENTO DI CALORE TOTALE O PARZIALE

ULTRASUONI: SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 2°: STIMOLATORI per trattamenti superficiali

Come ci possiamo difendere dai rischi e proteggere operatori, clienti ed il resto del pubblico?



Consultare il manuale



La conformità a:

- Direttiva macchine
- Regolamento (UE) 2017/745 per i dispositivi medici e non solo
- Direttiva Bassa Tensione

prescrive che il manuale contenga tutte le informazioni necessarie per un utilizzo sicuro in relazione alle radiazioni emesse

Il manuale deve sempre andare insieme al macchinario



+



Se un macchinario nasce male:

- emissioni non ottimizzate
- mancanza di informazioni corrette nel manuale

chiunque lo utilizzi non è messo in condizioni di lavorare in sicurezza

Perché si trovano molti manuali incompleti?

Le informazioni presenti sui manuali d'uso e manutenzione devono essere forniti **in conformità alle normative di prodotto applicabili**.

Le norme di prodotto definiscono:

- i requisiti minimi di sicurezza del prodotto
- quali parametri e frasi indicare nei manuali

Qualora non vi siano normative specifiche, le informazioni saranno fornite secondo **criteri individuati dal costruttore**.



Cosa pretendere dal produttore/importatore?

Per ogni trattamento previsto dal macchinario deve essere dichiarata:

- La scheda tecnica del DM 206/2015 al quale si fa riferimento
- Tutti i parametri previsti dalla scheda di riferimento e dalla conformità alle norme tecniche indicate nella scheda



Informazioni a disposizione

- Aggiornamento in corso delle Indicazioni Operative
- Preparazione di un vademecum per operatori del settore estetico
- Creazione di una sezione Estetica sul Portale Agenti Fisici

<https://www.portaleagentifisici.it>





POSIZIONE: [PAF](#) > ESTETICA

Attrezzature ad uso estetico: criteri di scelta, rischi associati e corrette modalità di impiego

a cura del Gruppo di Lavoro regionale Attrezzature ad uso estetico, istituito da Regione Toscana ai sensi del D.D. 15/4/2024 N 8245

L'evoluzione del mercato induce gli operatori estetici ad un continuo adattamento delle loro prestazioni, spesso legate all'utilizzo di attrezzature sempre più complesse. Da qui nasce l'esigenza di un continuo aggiornamento per tutti gli attori coinvolti, operatori estetici, consulenti ed operatori della vigilanza, con l'obiettivo di permettere alla clientela di usufruire dei servizi offerti, salvaguardando la salute e la sicurezza di clienti ed operatori.

Le informazioni qui presentate, vogliono essere un ausilio per operatori del settore estetico, consulenti e associazioni di categoria, in modo da evitare l'utilizzo di attrezzature o l'effettuazione di trattamenti non previsti dalla normativa vigente, che potrebbero comportare rischi per la salute di clienti ed operatori e danni economici per questi ultimi. E' opinione del GdL che lo strumento principale per migliorare la qualità del settore estetico non sia la repressione ma la prevenzione dei comportamenti non conformi, che ha come primo presupposto la conoscenza da parte di tutti gli attori in gioco di quali siano le tecnologie ad uso estetico e dei criteri per riconoscerle.

Il GdL regionale rimane a disposizione per dubbi e chiarimenti.

Glossario:

STI : scheda tecnico informativa corrispondente ad un determinato macchinario previsto dal DM 206/2015. Il presente documento è pensato come uno strumento di ausilio all'estetista per riconoscere i macchinari conformi ad uno STI, quindi rispondenti alla vigente normativa.

Norma di prodotto (o norma tecnica) : a differenza delle leggi, la conformità di un prodotto ad una o più norme di prodotto non è in generale obbligatoria. L'applicazione di una determinata norma di prodotto diventa obbligatoria nel caso in cui, come avviene per le attrezzature ad uso estetico, è esplicitamente richiesta dalla legislazione nazionale o regionale.



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Regione Toscana
Diritti Valori Innovazione Sostenibilità

SS1 Azienda USL Toscana sud est Servizio Sanitario della Toscana

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Newsletter

Per essere aggiornato iscriviti alla newsletter [PAF](#)

eventi

[CORSO FAD SINCRONA Esposizione occupazionale ai campi elettromagnetici](#)
06-07 maggio Corso online
~
[CORSO AIDII TER II EDIZIONE](#)
19-22-27 maggio e 3 giugno 2025 Corso online
~
Corso di formazione

Contenuti della sezione «estetica» del Portale Agenti Fisici

- Criteri di valutazione delle attrezzature



Gruppo di lavoro attrezzature ad uso estetico

Revisione documento: maggio 2024

Attrezzature ad uso estetico: rischi associati e corrette modalità d'impiego

Introduzione

L'evoluzione
prestazioni
di un contin



Gruppo di lavoro attrezzature ad uso estetico

Revisione documento: maggio 2024

Criteri di valutazione adottati dal Gruppo di Lavoro Regionale per fornire indicazione sulla rispondenza delle apparecchiature ad uso estetico a quanto previsto dalla normativa vigente.

La legge n. 1 del 4 Gennaio 1990 norma l'attività di estetista ed in particolare ne definisce la figura in termini di tipologia e finalità delle prestazioni che può eseguire e di percorso formativo. A differenza di quanto avviene in altri paesi, anche interni all'Unione Europea, in Italia l'estetista non rientra nell'ambito delle professioni sanitarie; in accordo a tale impostazione ai sensi dell'art.1 della

Contenuti della sezione «estetica» del Portale Agenti Fisici



- Schede di valutazione per tipologia di attrezzatura

Apparecchiatura esaminata

Fabbricante: Distributore Italia:		Tipologia:	Apparecchio per il trattamento di calore parziale tramite radiofrequenza + infrarosso
Modello:		Modalità funzionamento	☐ Monopolare ☐ Bipolare ☐ Tripolare ☐ Multipolare
Numero Matricola:		Note:	
Emissione:	☐ Continua ☐ Pulsata		

Parametro	Da manuale
Tipo	☐ resistiva (scheda b) ☐ capacitiva (scheda c)
Frequenza	
● Potenza	
○ Corrente max al manipolo	

Previsto sulla: Scheda Tecnica n.13b*		
Tipo	b) resistiva	c) capacitiva
Frequenza kHz	400÷1500	400÷1500
Potenza W	Max 25	Max 50
Corrente max al manipolo	1A	1A

Esempio verifica di conformità al D.M di macchinario per trattamento con radiofrequenza

Normativa di riferimento:	modifiche al decreto 12 maggio 2011, n. 110, concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista.– Scheda Tecnica n. 13 – Regione Toscana Legge regionale 17/ luglio 2013 n. 38 – Norma CEI 62-39 - CEI EN 60601-2-3 – CEI EN 60601-2-3/A1
---------------------------	---

Documenti disponibili	☐ SI ☐ NO Libretto Istruzioni d'Uso [Versione] ☐ SI ☐ NO Libretto di Manutenzione ☐ SI ☐ NO Certificato di Dichiarazione di Conformità.
Cartellonistica:	☐ SI ☐ NO Effetti nocivi radiazioni, controindicazioni.

Esposizione operatori:	☐ SI ☐ NO Presenza di misure di tutela per i lavoratori sul Libretto Istruzioni d'Uso ☐ SI ☐ NO Avvertenze per soggetti ipersensibili (limiti ICNIRP 98 popolazione) ☐ SI ☐ NO Avvertenze per lavoratori esposti (valori d'azione D.Lgs. 81/08 lavoratori)
------------------------	--

Gruppo Economico 12 maggio 2011, n. 110.

Gruppo Economico 15 Ottobre 2015, n. 206 “Regolamento recante

Contenuti della sezione «estetica» del Portale Agenti Fisici



- Schede di valutazione per tipologia di attrezzatura

Fabbricante:	☐	Tipologia: ☐	APPARECCHIATURA: Apparecchiatura elettronica ad impulsi luminosi per foto-depilazione (IPL) ☐
Distributore Italia: ☐	☐	Meccanismo d'azione ☐	Fototermolisi selettiva per depilazione ☐
Modello: ☐	☐	Potenza Assorbita ☐	☐
Matricola ☐	☐	Previsto sulla: Scheda Tecnica n.16-C ☐	
Parametro ☐	da manuale ☐	c) Apparecchiatura elettronica ad impulsi luminosi per foto-depilazione ☐	
Lunghezza d'onda ☐	☐	Lunghezza d'onda ☐	600 + 1200 nm ☐
Durata Impulso ☐	☐	Durata Impulso ☐	2 + 50 ms ☐
Densità Energia ☐	☐	$\leq 26 \text{ J/cm}^2$ ☐	
Sistema di Raffreddamento ☐	☐ SI ☐ NO ☐	Densità ☐	[con raffreddamento] ☐
Area di Trattamento ☐	☐	Area di Trattamento ☐	

Esempio verifica di conformità al D.M di macchinario per epilazione con luce pulsata

Frequenza di ripetizione ☐	☐	Frequenza di ripetizione ☐	Richiesta per la conformità alla CEI EN 60601-2-57:2012 ☐
Numero di impulsi in un treno di impulsi ☐	☐	Numero di impulsi in un treno di impulsi ☐	Richiesta per la conformità alla CEI EN 60601-2-57:2012 ☐
DNRO (Distanza Nominale Rischio Oculare) ☐	☐	DNRO ☐	Richiesta per la conformità alla CEI EN 60601-2-57:2012 ☐
Livello di protezione DPI da manuale ☐	☐	Livello di protezione DPI da manuale ☐	Richiesta per la conformità alla CEI EN 60601-2-57:2012 ☐
Gruppo di rischio IEC 62471 ☐	☐	Gruppo di rischio IEC 62471 ☐	Richiesta per la conformità alla CEI EN 60601-2-57:2012 ☐
Norme certificazione DM 206/2015 ☐	☐	Norme certificazione DM 206/2015 ☐	CEI EN 60335-1: 2013 "Sicurezza degli apparecchi d'uso domestico e similari Parte 1 Norme generali" ☐ CEI EN 60601-1: 2007 "Apparecchi elettromedicali - Parte 1: Prescrizioni generali relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali" ☐ CEI EN 60601-1: 2007 "Apparecchi elettromedicali - Parte 1: Prescrizioni generali relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali" ☐ Norma CEI EN 60601-2-262: 2008 "Edizione Quarta - Apparecchi elettromedicali - Parte 2: Norme particolari per la sicurezza degli apparecchi per elettrochirurgia ad alta frequenza" ☐ Norma CEI EN 60601-1-1: 2003 - "Edizione Seconda - Apparecchi elettromedicali - Parte 1: Prescrizioni generali relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali" ☐

Contenuti della sezione «estetica» del Portale Agenti Fisici

- Altre informazioni utili ad operatori estetici



REGIONE
TOSCANA



Gruppo di lavoro attrezzature ad uso estetico

Revisione documento: maggio 2024

Scheda 1 – Stimolatore muscolare con campo magnetico

Generalità

Tipologia Macchina:

Descrizione:



Regione Toscana

Gruppo di lavoro regionale Attrezzature ad uso estetico

Revisione documento: Marzo 2025



Plasma PEN

Generalità

Tipologia Macchina:	Plasma Pen - trattamento inestetismi della pelle (rughe, macchie)
Descrizione:	Il dispositivo scambia energia con il tessuto attraverso la creazione di plasma, sublimando l'epidermide e diffondendo energia nel derma al fine di migliorare la struttura della cute o trattare piccoli inestetismi quali macchie cutanee

Grazie

Andrea Bogi
andrea.bogi@uslsudest.toscana.it



www.portaleagentifisici.it

